



TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


CAPO I

Utilizzo delle attrezzature di lavoro



Definizione art. 69

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
 - a) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;




- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.



Requisiti di sicurezza art. 70

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotti, devono esser conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

- 
-
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
 4. Qualora gli organismi di vigilanza,, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa ... in servizio ai sensi della direttiva di prodotto... risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza ... ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo i prodotto.




In tal caso le procedure .. vengono espletate:

- a) dall'organo di vigilanza che a rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- b) dall'organismo di vigilanza territoriale competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.




Obblighi del datore di lavoro art. 71


1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.




2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.




3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative ...


- 
-
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione ... siano corredate.. da istruzioni d'uso e libretto i manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza ...
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.




6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:



- a) l'uso dell'attrezzatura .. Sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasferimento o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



8. il datore di lavoro provvede affinché ... i controlli siano volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente ...
9. I risultati dei controlli .. devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.




11. ... sottopone le attrezzature di lavoro ... a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nell'allegato VII. La prima di tali verifiche è effettuata dell'ISPELS e le successive dalla ASL ... (es. ascensori)
12. ... le ASL e l'ISPELS possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati ...



Obblighi del noleggiatore e dei concedenti in uso art. 72

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'art. 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

- 
-
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini i sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo



Informazione e formazione art. 73

1. ... il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzioni e ricevano un formazione adeguata in rapporto alla sicurezza
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.



Informazione e formazione art. 73

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità precise ..., ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.



DIRETTIVA MACCHINE

DPR 459/96

- è un regolamento che recepisce una Direttiva Europea
- garantisce la libera circolazione nel mercato europeo dalle sole macchine che, qualunque ne sia la provenienza, soddisfano precisi requisiti tecnici di sicurezza.
- dal 21 settembre 1996 sole le macchine "marcate CE" ed accompagnate da una certificazione potranno essere immesse sul mercato